



GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 191	SEDUTA DEL 26/09/2013
OGGETTO: SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 9 BIS DELLA L. 241/1990 COSÌ COME MODIFICATA DAL D.L. 5/2012	

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **09:00** nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE	
1	TAMBELLINI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	CECCHETTI ENRICO	Assessore	X	
3	FRATELLO ALDA	Assessore		X
4	LEMUCCHI GIOVANNI	Assessore	X	
5	MAMMINI SERENA	Assessore		X
6	PIEROTTI FRANCESCA	Assessore		X
7	RASPINI FRANCESCO	Assessore		X
8	SICHI ANTONIO	Assessore	X	
9	TUCCORI MASSIMO	Assessore	X	
10	VIETINA ILARIA MARIA	Assessore	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



La Giunta Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal Dirigente delB. - Servizio di Staff - Servizi di Supporto, Controlli - Segretario Generale, B. - Servizio di Staff - Servizi di Supporto, Controlli - Segretario Generale *“SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 9 BIS DELLA L. 241/1990 COSÌ COME MODIFICATA DAL D.L. 5/2012”*, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;

premesse che:

con il DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di *“modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione”*;

l'articolo 1 del sopra richiamato decreto legge introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;

le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

il vigente art. 2 della l. 241/1990, ai commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinqües, espressamente recita:

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quarter. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le



risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato;

le disposizioni sopra riportate non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

la pubblica amministrazione pertanto ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

la legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti pregnanti motivi:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della legge 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni;
- a seguito della citata legge 69/2009, il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 241, prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- tuttavia la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della «sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento»;
- nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;
- i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” c.d. “Anticorruzione” in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di



consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);

- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio di cui al comma 9 lett. d nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);

- obbliga le amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che *“Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”*;

la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al segretario generale la direzione del controllo amministrativo-contabile;

visto l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale *“il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività”*;

in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e della presenza del livello dirigenziale si ritiene di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal dirigente sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del dirigente il segretario generale procederà in sostituzione;

- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal dirigente sarà il segretario generale a procedere in sostituzione;

quanto sopra premesso

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto lo Statuto comunale;

visto l'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;

con n. 6 voti favorevoli su n.6 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1 di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di individuare in via generale nel segretario generale la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90 e, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e della presenza del livello dirigenziale, di articolare l'attuazione nel modo seguente:



- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal dirigente sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del dirigente il segretario generale procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal dirigente sarà il segretario generale a procedere in sostituzione;

3 di dare atto che, nel caso in cui il responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al segretario generale affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

4 di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi il nominativo del predetto responsabile con potere sostitutivo;

5 di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i dirigenti ed al segretario generale;

6 di disporre, a cura del segretario generale in qualità di responsabile in via generale del procedimento di sostituzione, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del comune di Lucca in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale
Dott.ssa Sabina Pezzini

il Sindaco
TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

- 01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente
- 02 - Settore Servizi Sociali - Dirigente
- 03 - Settore Servizi Educativi e a Tutela del Territorio - Dirigente
- 04 - Settore Attività Economiche e Edilizia - Dirigente
- 05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente
- 06 - Settore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi - Dirigente
- 07 - Settore Servizi Demografici, Politiche di Genere, Giovanili e di Partecipazione - Dirigente
- 08 - Settore Interventi di Trasformazione Urbana - Dirigente
- A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di Gabinetto
- B. - Servizio di Staff - Servizi di Supporto, Controlli - Segretario Generale



C. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Gare e Contratti - Dirigente

D. - Servizio di Staff - Polizia Municipale - Dirigente